



Allegato A

Protocollo di Intesa

tra

Regione Emilia-Romagna – Cassa depositi e prestiti S.p.A.

PREMESSO CHE

- (i) il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (UE) n. 1058 del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- (ii) il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, (il "Regolamento n. 1060/2021");
- (iii) la Regione Emilia-Romagna (la "Regione"), nell'ambito del **programma regionale Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) 2021-2027 approvato con delibera dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 68 del 2 febbraio 2022, (il "POR FESR Emilia-Romagna 2021-2027") in corso di approvazione da parte della Commissione europea**, intende intraprendere azioni dirette al miglioramento dell'accesso al credito delle micro e piccole e medie imprese del territorio, potenziando i possibili canali di finanziamento, anche alternativi a quello bancario;
- (iv) Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("Cdp"), con capitale sociale pari a 4.051.143.264,00 euro interamente versato, è una società cui l'art. 1, comma 826 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*") ha attribuito, la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, relativo al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (il "FEIS"), secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 *final*) della Commissione, del 22 luglio 2015;
- (v) ai sensi della sopra richiamata comunicazione (COM (2015) 361 *final*) della Commissione del 22 luglio 2015 gli istituti di promozione possono venire a integrare le amministrazioni nazionali e regionali nell'assegnazione dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), anche attraverso strumenti di condivisione del rischio, garanzie (parziali) di prestito, partecipazioni azionarie e finanziamenti mezzanini;
- (vi) l'art. 1, comma 827 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha anche previsto che Cdp, in ragione della qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, è abilitata a svolgere, fra l'altro, i compiti previsti dal Regolamento n. 1303/2013 e dal regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione nonché i compiti di esecuzione degli strumenti destinatari dei Fondi SIE, anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee;

- (vii) la missione istituzionale di Cdp è quella di promuovere lo sviluppo del Paese attraverso molteplici tipi di interventi. A tale riguardo, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dell'articolo 3, comma 1, lettera (G) del proprio Statuto (c.d. Gestione Separata), Cdp può fornire servizi di assistenza e consulenza in favore (tra gli altri) delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico; inoltre, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, secondo periodo, del decreto legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dell'art. 3, co. 4-bis, del decreto legge n. 5/2009 e dell'articolo 3, comma 1, lettera (A2) (i) (ii) e (iv) del proprio Statuto, Cdp può concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma nell'ambito di operazioni di interesse pubblico o in settori di interesse generale ovvero ancora a favore delle imprese per finalità di sostegno dell'economia attraverso l'intermediazione di enti creditizi ovvero di intermediari finanziari;

CONSIDERATO CHE

- (i) nei mesi di **aprile e maggio 2022** si sono svolte fra la Regione e Cdp preliminari interlocuzioni volte a valutare, tra l'altro, l'eventuale disponibilità di Cdp a collaborare, nell'ambito delle attività di propria competenza istituzionale e in ossequio e nei limiti dei propri statuti e delle reciproche politiche aziendali/istituzionali nonché in coerenza e nel rispetto della normativa vigente, allo sviluppo e alla realizzazione di una iniziativa diretta a favorire l'accesso, da parte delle piccole e medie imprese della Emilia-Romagna, a fonti di credito alternative a quelle tradizionali, attraverso, tra l'altro, l'utilizzo di risorse, sia di natura nazionale che comunitaria, messe a disposizione della Regione, il tutto come meglio indicato all'articolo 1 che segue;

VISTE

- (i) la nota **dell'Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione, Vincenzo Colla della Regione Emilia-Romagna Prot. 11/05/2022.0455956.U**, con la quale la Regione (i) ha confermato che tra gli obiettivi che intende perseguire con la nuova programmazione del FESR 2021-2027 vi è anche il sostegno all'accesso delle PMI dell'Emilia-Romagna a fonti di credito alternative a quelle tradizionali, (ii) ha intrapreso un'attività istruttoria finalizzata a valutare lo sviluppo di una possibile operazione di *basket bond* a favore delle PMI della Emilia-Romagna, a valere su risorse messe a disposizione della Regione, sia di natura nazionale che comunitaria, e che nell'ambito di tale azione ha avviato una interlocuzione informale per la definizione di una misura sperimentale a sostegno di operazioni di *basket bond* rivolte alle PMI della Emilia-Romagna che veda una possibile collaborazione fra Regione Emilia-Romagna e Cdp, e (iii) ha richiesto la disponibilità di Cdp a partecipare ad un tavolo tecnico di approfondimento istituito dalla Regione e finalizzato a sviluppare gli aspetti tecnici dell'operazione di *basket bond*, nonché

a definire i contenuti della possibile collaborazione tra Regione Emilia-Romagna e Cdp per l'attuazione della stessa;

la nota di Cdp del **18 maggio 2022 registrata con Prot. 19/05/2022.0480131.E** con la quale, tra l'altro, Cdp ha confermato la piena disponibilità di Cdp, in qualità di Istituto Nazionale di Promozione, a partecipare a un tavolo tecnico al fine di valutare la possibilità di strutturare un'iniziativa che, in complementarità rispetto alle forme tradizionali di finanziamento, favorisca l'accesso al mercato dei capitali delle imprese laziali;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

la Regione Emilia-Romagna, con sede legale in Bologna, viale Aldo Moro 52, Codice Fiscale. 80062590379 rappresentata dalla Dott.ssa Morena Diazzi, in qualità di Direttore della Direzione generale Conoscenza, ricerca, lavoro, imprese,

E

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, via Goito n. 4, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007, in persona del ..., in qualità di ...,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Con il presente protocollo (il "Protocollo"), la Regione e Cdp, sulla base di quanto illustrato nelle premesse, tenuto conto dei comuni obiettivi e nei limiti delle rispettive politiche aziendali e dalle disposizioni statutarie e istituzionali e della normativa applicabile, intendono avviare un rapporto di collaborazione volto alla valutazione e possibile definizione (i) di un intervento di promozione di canali alternativi di finanziamento a favore delle piccole e medie imprese della Emilia-Romagna, mediante un'operazione di cartolarizzazione *ex lege* 130/99 di crediti di piccole e medie imprese, assistita da garanzia a valere su risorse pubbliche, sia nazionali che comunitarie, messe a disposizione dalla Regione ("basket bond" o "Progetto"), nonché (ii) della eventuale ripartizione dei rischi e delle modalità di realizzazione del Progetto, secondo quanto meglio specificato nel presente Protocollo.

Art. 2 - Potenziale ruolo delle Parti nell'ambito del Progetto

Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di cui al presente Protocollo:

- (i) la Regione svolgerà le attività di indirizzo, impulso e coordinamento utili alla definizione delle modalità di realizzazione dell'operazione di *basket bond*;

- (ii) la Regione svolgerà le attività di cui al presente Protocollo avvalendosi di **risorse interne e collaborazioni esterne**;
- (iii) Cdp potrà, in linea con la propria natura e le proprie finalità istituzionali, valutare, su base non vincolante, un potenziale intervento nel Progetto, anche eventualmente in qualità di investitore principale (“*Corner Investor*”) e in sinergia con altri investitori istituzionali;
- (iv) le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si avvalgono delle proprie strutture interne per le attività di verifica, analisi e valutazione del Progetto. Non è pertanto previsto alcun corrispettivo e/o rimborso spese per le attività rispettivamente svolte da ciascuna delle Parti, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 3 - Comunicazione e scambio di informazioni

Le Parti potranno intraprendere, anche singolarmente e autonomamente, ma dandone opportuna informazione alle altre Parti e fatto salvo il preventivo consenso delle altre Parti per iniziative e comunicazioni alle stesse relative, tutte le azioni e le iniziative di comunicazione che riterranno necessarie o opportune, al fine di garantire una adeguata pubblicità e visibilità del Progetto verso terzi.

Nell’ottica di collaborazione di cui al presente Protocollo, le Parti potranno condividere reciprocamente tutte le informazioni utili all’eventuale realizzazione del Progetto, che potranno essere dalle stesse utilizzate per i fini di cui al presente Protocollo. In particolare, Cdp potrà fornire alla Regione - nei limiti di quanto consentito ai sensi della normativa primaria e secondaria applicabile, di regolamenti e *policy* interne e nel rispetto di eventuali vincoli di riservatezza - documentazione, studi, ricerche, analisi territoriali e di mercato e ogni ulteriore informazione in proprio possesso utile alla valutazione dell’andamento del mercato dell’*alternative financing*, con particolare focus sull’Emilia-Romagna e sulle Regioni comparabili con l’Emilia-Romagna.

Art. 4 - Effetti fra le Parti

Le Parti convengono espressamente che il presente Protocollo non costituisce alcuna obbligazione in capo alle Parti, né alcun vincolo tra le stesse, rimanendo ogni considerazione in merito all’eventuale realizzazione del Progetto, nonché alle relative modalità di attuazione, subordinata al soddisfacente completamento delle insindacabili analisi di ammissibilità interna, dei profili rischio (ad esempio, di carattere creditizio e reputazionale) e più in generale della attività di istruttoria di ciascuna Parte e alle necessarie delibere da parte dei rispettivi competenti organi interni. Si precisa, altresì, che ogni iniziativa andrà preventivamente valutata anche alla luce dei regolamenti e *policy* interne di ciascuna della Parti.

L’assunzione di qualsiasi impegno od obbligo e la definizione delle specifiche attività di competenza di ciascuna Parte in relazione al Progetto potranno essere definite con, se del caso, e quindi subordinate al positivo raggiungimento di appositi accordi da negoziarsi e stipularsi successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo.

La Regione prende atto e riconosce che, nell’ottica di collaborazione di cui al presente Protocollo, Cdp potrà supportare la realizzazione del Progetto anche mediante lo svolgimento di analisi e

valutazioni che rientrano nella loro esclusiva discrezionalità e che in nessun caso Cdp potrà essere ritenuta responsabile delle decisioni assunte dalla Regione in merito all'attuazione del Progetto e, eventualmente, alle modalità di realizzazione dello stesso.

Art. 5 - Efficacia e durata

Il presente Protocollo entra in vigore alla data di sottoscrizione e avrà efficacia per 24 mesi, salvo eventuale proroga da concordarsi fra le Parti.

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo in qualsiasi momento, con o senza giusta causa e senza obbligo di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri) nei confronti dell'altra Parte, mediante comunicazione scritta da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'altra Parte con 15 (quindici) giorni di calendario di preavviso rispetto alla data in cui il recesso sarà efficace.

La cessazione del presente Protocollo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore delle Parti

Art. 6 - (Confidenzialità)

Le Parti si impegnano reciprocamente a osservare la massima riservatezza e a non divulgare, né utilizzare per scopi diversi, a terzi le informazioni e i documenti ricevuti per il perseguimento delle finalità previste nel presente Protocollo, salvo il caso in cui tali informazioni e documenti fossero, siano o vengano in possesso delle Parti nell'ambito della propria ordinaria attività di business e, comunque, non in violazione della presente disposizione. Fatto salvo reciproco accordo tra le Parti, le informazioni e i documenti potranno essere trasmessi a terzi esclusivamente nei seguenti casi:

1. ai soci e alle società controllate e collegate di ciascuna Parte e ai suoi/loro dipendenti, direttori, dirigenti, amministratori, sindaci e/o organi di controllo (interni ed esterni), consulenti e revisori, nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità di cui al presente Protocollo e di ogni ulteriore attività connessa o strumentale al medesimo, a condizione che i soggetti ai quali le informazioni sono divulgate siano informati per iscritto della natura confidenziale delle informazioni, ad esclusione dei casi in cui tali soggetti siano tenuti a mantenere confidenziali le informazioni a seguito di obblighi professionali o siano comunque già obbligati a mantenere la confidenzialità delle informazioni riservate;
2. per ordine o richiesta dell'Autorità amministrativa (inclusa la Corte dei Conti), governativa, giudiziaria, bancaria, fiscale, regolamentare e/o di controllo e vigilanza, di qualsiasi natura;
3. per disposizione di legge o di regolamento, di una decisione di un tribunale, corte o di altra autorità giudiziaria;
4. ai revisori incaricati della revisione dei bilanci annuali di ciascuna Parte, laddove sia necessario il relativo coinvolgimento nell'iniziativa;

5. ai consulenti di ciascuna Parte eventualmente nominati, unicamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del loro incarico.

6. ai competenti organi regionali, all’Autorità di Gestione, all’Autorità di Certificazione, alla Autorità di Audit e agli ulteriori organismi pubblici competenti o loro incaricati ai fini delle proprie funzioni di coordinamento e controllo.

Per l’effetto, ciascuna Parte si impegna ad utilizzare tali dati e informazioni, atti e documenti esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Protocollo e a non utilizzarli e/o divulgarli ad alcuno senza preventiva autorizzazione scritta della Parte divulgante.

Non sono considerate informazioni riservate i dati, le informazioni, gli atti o documenti che (i) sono o divengono di pubblico dominio per cause o ragioni che non costituiscono inadempimento del presente articolo; (ii) siano già a disposizione di una Parte ricevente prima della data in cui le stesse siano fornite dalla Parte divulgante o (iii) in ogni caso non sia state ottenute a seguito di un inadempimento della Parte ricevente al presente Protocollo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività sopra descritte saranno svolte nel rispetto della normativa a ciascuna di esse applicabile, ivi inclusa quella relativa al trattamento delle informazioni potenzialmente privilegiate e privilegiate di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (il “MAR”) e al relativo Decreto di attuazione, alle disposizioni applicabili del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, 58, nonché tenendo conto degli orientamenti emanati in materia dalla European Securities and Markets Authority (“ESMA”) e dalla Consob e, in particolare, delle indicazioni operative contenute nelle Linee Guida Consob sulla “Gestione delle informazioni privilegiate”. Con successivi accordi di riservatezza, le Parti determineranno le rispettive responsabilità in materia di trattamento delle informazioni potenzialmente privilegiate e privilegiate che dovessero derivare dall’attuazione del presente Protocollo.

Art.7 - Clausola di salvaguardia

CDP dichiara di essersi dotata di un codice etico (il “Codice Etico CDP”), di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il “Modello Organizzativo CDP”) e di una policy di gruppo anticorruzione (la “Policy Anticorruzione CDP”) consultabili sul proprio sito internet, www.cdp.it, alle cui disposizioni saranno conformati i comportamenti nell’attuazione del presente Protocollo.

Il RUP del procedimento per conto della Regione Emilia-Romagna dichiara di aver preso visione del Codice Etico CDP, del Modello Organizzativo CDP e della Policy Anticorruzione CDP, disponibili sul sito internet di CDP, di conoscerne integralmente il contenuto e si impegnano a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare i seguenti soggetti a violare i principi e le norme di cui al citato decreto legislativo:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, o di direzione di CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;

- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a);
e
- c) collaboratori esterni di CDP.

Le Parti valuteranno l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare, eliminare o affrontare adeguatamente qualsiasi fatto o circostanza che possa dar luogo ad un conflitto di interessi nell'esecuzione delle attività di cui al presente Protocollo. Le Parti dovranno garantire uno scambio informativo tempestivo qualora – durante lo svolgimento delle attività – sorgano eventuali conflitti di interesse.

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo in conformità al Regolamento UE n. 679/2016, al D.lgs. n. 196/2003 e al D.lgs. n. 101/2018, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Con successivi accordi, le Parti determineranno le rispettive responsabilità in merito all'eventuale trattamento dei dati personali che dovessero derivare dall'attuazione del presente Protocollo.

Art. 8 - Trattamento fiscale

Il presente Protocollo e tutti gli atti, contratti, prestazioni e formalità ad esso relativi sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326) in quanto relativo ad un'operazione effettuata nell'ambito della gestione separata di CDP.

Art. 9 - Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione nell'ambito del presente Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto tramite raccomandata, email o PEC come segue:

Se a Regione Emilia-Romagna, a:

Regione Emilia-Romagna

Settore Affari generali e giuridici, strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti

All'attenzione di:

Marco Borioni: marco.borioni@regione.emilia-romagna.it

PEC: strumentifinanziaridgcli@postacert.regione.emilia-romagna.it

Se a CDP S.p.A., a:

CDP S.p.A.,

Via Goito, 4 - Roma

All'attenzione di:

Vincenzo Paolo Carbonara: vincenzo.carbonara@cdp.it

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

Art. 10 - Legge applicabile e foro competente

Il presente Protocollo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.

Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo in via esclusiva al Foro di Bologna, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Le Parti

Regione Emilia-Romagna

Cassa depositi e prestiti S.p.A.